



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2015, proposto da:
Jean Paul De Jorio Rosata, rappresentato e difeso dagli avv. Jean Paul De Jorio, Filippo De Jorio, con domicilio eletto presso Filippo De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma - U.T.G., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di aggiunta del cognome "de Sangro" a quello del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Roma - U.T.G.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza inviata il 25 febbraio 2014 il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Roma di poter aggiungere al proprio cognome quello di "de Sangro" rilevando che:

-- è discendente diretto di Giuseppe de Jorio (nato a Napoli il 30/3/1828 ed ivi deceduto il 3/4/1894) e di Lucrezia de Sangro;

-- non vi sono altri discendenti da parte maschile e femminile di tale ramo della famiglia de Sangro (cd. ramo di Santo Stefano);

-- ha un interesse di ordine morale ed affettivo all'aggiunta del cognome de Sangro che rischia altrimenti di estinguersi;

-- la discrezionalità dell'Amministrazione è circoscritta all'individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustificano il sacrificio del privato al cambiamento del proprio cognome;

-- l'aggiunta del cognome non arrecherebbe alcun pregiudizio alla stabilità e alla certezza dei suoi elementi identificativi e al suo status giuridico e sociale, rimanendo inalterati il proprio codice fiscale e la pec dell'ordine professionale di appartenenza.

La Prefettura di Roma ha chiesto in data 14 marzo 2014 la produzione della dichiarazione sostitutiva attestante i suoi dati anagrafici, peraltro già prodotta unitamente all'istanza, ma comunque inviata in data 28 marzo 2014.

Dopo di ciò l'Amministrazione è rimasta inerte.

Il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso ex art. 117 c.p.a. deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 241/90, dell'art. 97 c. 1 della Costituzione, dell'art. 89 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e di eccesso di potere per violazione del divieto di aggravamento del procedimento.

Con il secondo motivo ha dedotto, invece, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/90, degli artt. 24 e 97 c. 1 Cost., l'inosservanza della Circolare 21/5/2012 n. 14/2012 del Ministero dell'Interno, la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'eccesso di potere per difetto di esplicazione di una pubblica funzione.

Ha rilevato, in estrema sintesi, che l'Amministrazione era obbligata a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso.

Nel caso di specie, inoltre, l'istanza avrebbe dovuto essere accolta, non sussistendo ragioni ostative all'aggiunta del cognome "de Sangro" – non trattandosi di cambiamento del cognome e dunque non configurandosi problemi di identificazione – e ricorrendo l'interesse morale ed affettivo alla conservazione del cognome di famiglia.

Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di annullare il silenzio rifiuto, di accertare l'obbligo della Prefettura di provvedere sull'istanza, accertandone la fondatezza, di condannare l'Amministrazione resistente ad adottare tutti i provvedimenti necessari per disporre l'aggiunta del cognome, ed infine di nominare un Commissario ad acta perché provveda all'adozione degli atti richiesti.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Nella memoria del 14 aprile 2015, l'Avvocatura erariale ha rilevato che "il provvedimento non è stato accordato in quanto la richiesta è riconducibile alla "cognomizzazione di predicato nobiliare" (...) tale materia esula dalla **competenza** del Ministero dell'Interno".

Il diritto alla ricostruzione del cognome spettante alla propria famiglia non compete all'Amministrazione dell'Interno che ha soltanto la facoltà di modificare discrezionalmente un cognome, in presenza di serie e fondate motivazioni.

La tutela del nome ricade nella giurisdizione del **giudice ordinario**, trattandosi di diritto soggettivo, il che comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio.

Con memoria dell'11 maggio 2015 il ricorrente ha replicato ai rilievi svolti dall'Avvocatura erariale chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 14 maggio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto, nei termini in seguito precisati.

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della resistente.

E' necessario, quindi, accertare se la richiesta di aggiunta del cognome "de Sangro" costituisca – come sostenuto dalla resistente – la cognomizzazione di un predicato nobiliare, ovvero se si tratti soltanto della richiesta di aggiunta di un cognome di famiglia (per non farlo estinguere), come sostenuto dal ricorrente.

Nel primo caso, infatti, si verterebbe in tema di diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del **giudice ordinario**, nel secondo caso in materia di interessi legittimi, rientranti nella giurisdizione del **giudice** amministrativo.

Ritiene il Collegio che la richiesta del ricorrente non possa configurarsi come rivendicazione del diritto al nome nobiliare, non essendovi alcun titolo da rivendicare connesso al cognome "de Sangro"; inoltre i titoli nobiliari sono stati soppressi dalla Costituzione ed il ricorrente ha pure precisato di disporre già del titolo nobiliare, in quanto discendente del Marchese Michele de Jorio.

La richiesta avanzata dal ricorrente è inquadrabile quindi nell'ambito delle normali istanze di aggiunta di un cognome, di cui all'art. 89 del D.P.R. 396/00, rientranti nella **competenza** della Prefettura.

La posizione giuridica soggettiva azionata ha dunque consistenza di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del **giudice** amministrativo, ed ammissibilità del ricorso ex art. 117 c.p.a.

Nel merito il ricorso è fondato nei termini in seguito precisati.

Dispone l'art. 2 comma 1 della L. 241/90 che: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo".

In presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è dunque tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte.

Ne consegue che la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui non sarebbe stato adottato il provvedimento espresso in considerazione della natura della pretesa, è destituita di fondamento: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.

Pertanto, nel caso di specie, il silenzio prestato dalla Prefettura di Roma è illegittimo e sussiste l'obbligo della Prefettura di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione.

Non può essere invece accolta la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere l'accertamento della fondatezza della propria pretesa, in quanto il provvedimento della Prefettura ha natura discrezionale, ed ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a. il **giudice** può accertare la fondatezza della pretesa solo in caso di atti vincolati, ovvero quando risulti che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità.

Nel caso di specie, la scelta dell'Amministrazione è chiaramente discrezionale perché la Prefettura deve operare il bilanciamento degli opposti interessi alla stabilità del cognome – elemento di identificazione del soggetto, con i conseguenti risvolti di certezza giuridica e di affidamento dei terzi, aventi rilevanza pubblicistica – ed il diritto privatistico all'identità personale, il che implica l'impossibilità per il **giudice** amministrativo di accertare la fondatezza della pretesa azionata, invadendo, altrimenti, il campo riservato alla discrezionalità amministrativa.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto nei soli termini in precedenza indicati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie, e per l'effetto annulla il silenzio inadempimento prestato dalla Prefettura di Roma sulla sua istanza di aggiunta del cognome "de Sangro", ed ordina all'Amministrazione intimata di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)